I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1761/74 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 2397/71 relativo alle provvidenze per le quali è previsto il contributo del Fondo sociale europeo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, recante applicazione della decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 27 giugno 1974 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo 4 della decisione del 1° febbraio 1971, una decisione relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori migranti (2); che, per meglio realizzare gli obiettivi cui è diretta l'azione comune specifica prevista dalla suddetta decisione, conviene pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2397/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, relativo alle provvidenze per le quali è previsto il contributo del Fondo sociale europeo (3);

considerando che, per facilitare l'accoglienza e l'integrazione nell'ambiente sociale e professionale dei lavoratori migranti nonché dei loro familiari, è opportuno prevedere provvidenze destinate a promuovere l'adattamento scolastico dei figli dei lavoratori migranti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle provvidenze di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2397/71 è completato, sotto la rubrica B 2, dal seguente testo:

« B 24 — alle spese per i corsi di insegnamento adattato impartiti ai figli dei lavoratori migranti; la provvidenza non copre il costo dell'insegnamento normale. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2397/71 è sostituito dal seguente testo:

« Ai sensi dell'articolo 5 della decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo, il Fondo può concorrere al finanziamento di operazioni che pongono in atto le provvidenze enumerate all'articolo 1, esclusa la provvidenza B 24. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

K. GSCHEIDLE

(1) GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.
(2) Vedasi pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 58.